



**VERBALE ACCORDO**  
**RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**  
**ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, convertito in legge 27/2020, come**  
**integrato dall'art. 70 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020**

Roma, 9 giugno 2020, si sono incontrati:

- la società BIALETTI STORE S.R.L. in persona dell'amministratore delegato Egidio Cozzi, della sig.ra Fabiana Festa in qualità di Group Hr Director, del dott. Gianmarco Pinto Temporary Group HR Director (di seguito indicati anche solo con "la società") assistiti dal Consulente del Lavoro Flavio Pini
- la FISASCAT-CISL nazionale in persona del sig.ra Aurora Blanca
- la FILCAMS-CGIL nazionale in persona del sig. Joice Moscatello
- la UILTUCS nazionale in persona del sig. Antonio Vargiu

di seguito congiuntamente indicate anche con "le Parti"



premessi che

- la società BIALETTI STORE S.R.L. con sede legale in Coccaglio (BS) Via Fogliano, 1 Codice fiscale/partita IVA 02623040983 matricola INPS 15142058/97, opera nel settore Commercio al dettaglio di prodotti casalinghi e caffè con 115 punti vendita presenti in tutte le regioni Italiane con esclusione di Basilicata, Molise e Umbria;
- La società a seguito delle difficoltà finanziarie riscontrate nell'anno 2018 ha sottoscritto in data 27 febbraio 2019 un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), accordo tutt'ora in essere;
- l'attuale organico della società alla data odierna è di numero 566 dipendenti suddivisi in 2 dirigenti, 8 quadri, 555 impiegati, e 1 operaio, ai quali applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi;
- la situazione emergenziale determinatasi per effetto della diffusione del virus COVID-19, in particolare dopo l'adozione delle misure di contenimento del contagio adottate con DPCM 8 marzo 2020 limitatamente ad alcune aree, estese poi con DPCM 9 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, ha determinato la necessità di procedere alla sospensione/riduzione dell'attività aziendale della società con la chiusura di tutti i punti vendita del territorio;
- in relazione alla suddetta situazione e a seguito delle previsioni introdotte dal Decreto- Legge 17 marzo 2020 n. 18, in particolare l'art. 22 riguardante "Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga" per un periodo non superiore a 9 settimane, la scrivente società ha già effettuato una comunicazione in data 30 marzo 2020 per il ricorso alla cassa in deroga ai sensi del citato art. 22 del D.L. 18/2020;



- 
- a seguito della comunicazione e del successivo confronto con le Organizzazioni Sindacali nazionali in data 14 aprile 2020 è stato sottoscritto un verbale di accordo per il ricorso alla cassa integrazione in deroga ai sensi del citato art. 22 del D.L. 18/2020 e dell'art. 17 del D.L. 9/2020 per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna a cui si rinvia;
  - le Parti nel verbale di accordo del 14 aprile 2020 hanno convenuto, nel periodo dal giorno **11 marzo 2020** al giorno **12 maggio 2020**, per un massimo complessivo di **9 settimane**, il ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020 per l'intero territorio nazionale, mentre per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per le quali, in considerazione del periodo di cassa in deroga aggiuntivo di 4 settimane previsto dall'art.17 del D.L. 9/2020 la durata massima è di **13 settimane** (9 + 4), il ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga è stato previsto nel periodo dal giorno **11 marzo 2020** al giorno **9 giugno 2020**;
  - in data 17 aprile 2020 è stata inoltrata specifica domanda di autorizzazione al Ministero del Lavoro, e si è in attesa dell'emanazione del relativo decreto;
  - dalla data del 18 maggio 2020 è avvenuta la riapertura di tutti i punti vendita. La riapertura è avvenuta in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e nel rispetto delle varie disposizioni in materia previste dalle singole regolamentazioni regionali;
  - l'art. 70 del decreto legge n. 34 del 19.5.2020, ha previsto come misura aggiuntiva rispetto alle 9 settimane di cassa in deroga individuate dall'art. 22 del decreto legge n.18 del 17.3.2020 convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, la possibilità di richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per ulteriori 5 settimane;
  - la società, a fronte di quanto previsto nell'alinea precedente, con lettera inviata via pec alle Organizzazioni Sindacali di categoria nazionali in data 22 maggio 2020 ha comunicato la necessità di ricorrere all'ammortizzatore sociale della cassa in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, per ulteriori 5 settimane, indicandone le motivazioni, nonché il personale coinvolto;
  - le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali di categoria si sono rese disponibili ad una valutazione congiunta della situazione venutasi a creare a seguito dell'emergenza COVID-19 e per l'attivazione di ammortizzatore sociale in grado di salvaguardare i livelli occupazionali ed attenuare la perdita di reddito dei lavoratori;
  - la società nell'incontro odierno ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali di categoria nazionali le ragioni e gli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la conseguente situazione di accertato pregiudizio, che hanno reso non differibile la sospensione/riduzione dell'attività aziendale per la durata massima prevedibile di ulteriori 5 settimane;
  - le Organizzazioni Sindacali di categoria nazionali preso atto di quanto illustrato dalla società e verificata la ricorrenza delle suddette ragioni ed eventi, che hanno determinato un accertato pregiudizio, confermano che gli stessi sono riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Confermano, pertanto, la propria disponibilità a definire le misure necessarie per poter fronteggiare tali eventi ed in particolare a fare ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per ulteriori 5 settimane ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020;



**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**



- 1) Le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e inscindibile del presente accordo.
- 2) Le Parti convengono che, nel periodo dal giorno 13 maggio 2020 al giorno 16 giugno 2020 e per un massimo complessivo di **5 settimane** si farà ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020 per l'intero territorio nazionale, ad esclusione delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per le quali, in considerazione del periodo di cassa in deroga aggiuntivo previsto dall'art.17 del D.L. 9/2020, l'intervento è già stato richiesto fino al giorno 9 giugno 2020, il ricorso avverrà nel periodo dal giorno 10 giugno 2020 al giorno 16 giugno 2020 e per un massimo complessivo di **1 settimana**.
- 3) L'intervento viene richiesto per un numero massimo di n. 552 lavoratori che nel predetto periodo potranno essere sospesi dal lavoro e/o lavorare ad orario ridotto.  
La suddivisione dei lavoratori interessati al ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga per regioni, punti vendita, mansioni e orario viene evidenziata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente intesa.
- 4) Tenuto conto delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, la società, per il periodo di settimane di cassa integrazione in deroga oggetto del presente accordo, anticiperà al personale sospeso dal lavoro e/o che lavorerà ad orario ridotto e posto di CigD, l'importo dovuto dall'I.N.P.S..
- 5) Fermo restando quanto previsto dal precedente punto, l'azienda per dare parziale continuità reddituale per i lavoratori, come richiesto dalle Organizzazioni Sindacali, in attesa del pagamento diretto dell'ammortizzatore sociale in deroga, ha deciso di anticipare l'erogazione della quattordicesima mensilità con le competenze del mese di maggio 2020.
- 6) L'azienda conferma altresì il proprio impegno ad essere parte attiva ed effettuare tutti gli adempimenti necessari al fine di favorire l'applicazione della convenzione sottoscritta il 30 marzo 2020 fra ABI, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil per le imprese che hanno chiesto il pagamento diretto ovvero fruiscono della Cassa integrazione in deroga.
- 7) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di CigD, con un preavviso di 48 ore.
- 8) La società si impegna comunque ad effettuare la rotazione del personale in cassa integrazione in deroga, possibilmente con turnazione verticale, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche organizzative e produttive, nonché tenendo conto della fungibilità delle mansioni.
- 9) Per effetto della sospensione dal lavoro e/o dalla riduzione di orario di lavoro che verrà effettuata dai dipendenti coinvolti in di CigD,, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione lavorativa effettuata.




10) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

11) Le parti confermano che con l'incontro odierno e il presente accordo è stata esperita positivamente la procedura di consultazione sindacale

Letto, confermato e sottoscritto

**BIALETTI STORE S.R.L.**

Bialetti Store S.r.l. a.s.u.  
Egidio Cozzi  
(Chief Executive Officer)




**FISASCAT-CISL nazionale**



BIALETTI STORE S.r.l. a.s.u.  
Fabiana Festa  
(Group HR Director)



**FILCAMS-CGIL nazionale**



**UILTUCS nazionale**

Antonio Vargiu

